



SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

N. 183

DEL 03/08/2010

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale. n. 186 del 9 ottobre 2008.

OGGETTO: *dipendente matricola n. 16400: concessione congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 – dal 01/08/2010 al 30/09/2010*

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza presentata in data 3 giugno 2010 dal dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato matricola n. 16400, intesa ad ottenere la concessione di un periodo di congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per l'assistenza al figlio convivente, portatore di handicap grave, con decorrenza dal 1 luglio 2010 e fino al 31.08.2010;

VISTA la documentazione prodotta dall'interessato e le dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs 28.12.2000, n. 445, da cui risulta, in particolare:

- che il figlio del dipendente è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità;
- che il portatore di handicap non è ricoverato a tempo pieno presso istituti;
- la composizione del nucleo familiare anagrafico;

ACCERTATO inoltre che il dipendente non ha mai fruito di congedo allo stesso titolo e pertanto non ha superato il limite individuale di due anni previsto dall'art. 4 , comma 2, della Legge 53/2000;

VISTA la dichiarazione resa dall'altro genitore del portatore di handicap, attestante che lo stesso non ha fruito dello stesso congedo e non ne fruirà durante il periodo di congedo del coniuge;

CHE pertanto non è stato superato il limite complessivo di due anni, fra i due genitori, previsto dalla Legge;

VISTO l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ove è previsto che la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 104/92, ha diritto a usufruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, purchè quest'ultima, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo di € 36151,98 che, rivalutata sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, per l'anno 2009 risulta pari a € 43.276,13 per il congedo annuale;

CONSIDERATO che nel caso in esame la retribuzione del dipendente non è superiore a quella stabilita dall'art. 42 già citato e pertanto, durante il periodo di congedo, lo stesso ha diritto a percepire un assegno pari all'ultimo stipendio percepito;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 43, comma 2, dello stesso D.Lgs., e dal comma 5 dell'articolo 25 del CCNL per il personale del comparto 01.09.1995, tali periodi di assenza sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità;

VISTO il parere n. 21/2008 espresso dal Dipartimento della Funzione pubblica in relazione agli effetti del congedo sulla tredicesima mensilità;

ACCERTATO che ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma citata per la concessione del congedo richiesto;

CONSIDERATO che l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 prevede il diritto alla fruizione del congedo entro sessanta giorni dalla richiesta;

CHE, nel caso in esame, il Responsabile dell'U.O. interessata ha espresso parere favorevole per la concessione del congedo dal 1 luglio, a condizioni che si provveda alla sostituzione della dipendente;

RITENUTO pertanto di autorizzare la fruizione del congedo dal 1 agosto 2010, nel rispetto del termine stabilito dal D.Lgs 151/2001, stante l'impossibilità di sostituire la dipendente durante il periodo di congedo;

PER le motivazioni esposte in premessa:

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. Di concedere al dipendente matricola n. 16400 il congedo previsto dall'art. 42, comma 5, del Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel periodo dal 01/08/2010 al 30/09/2010 (2 mesi), per l'assistenza al figlio convivente, portatore di handicap in situazione di gravità.
2. Di dare atto che durante il congedo al dipendente compete un assegno pari all'ultimo stipendio percepito, esclusi gli effetti relativi al congedo ordinario e alla tredicesima mensilità.
3. Di comunicare la concessione del congedo in parola alla Direzione Provinciale del lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del Decreto 21 luglio 2000, n. 278.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali e al Collegio dei revisori.

Il Direttore del Servizio
Amministrazione del Personale
Dr.. Luciano Oppo

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Dr.ssa Antonina Daga

Pierangela.Ciulu